



BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA. ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019.

Quesiti al 12 febbraio 2018.

Quesito n. 1.

Si segnala che la tipologia di referenze bancarie richiesta è stata ritenuta da diversi istituti bancari con i quali la scrivente intrattiene regolari rapporti, troppo specifica e non in linea con i testi generici rilasciati dagli stessi, si chiede di confermare che il testo indicato nel bando di gara è puramente indicativo.

Risposta n. 1

L'articolo 26, comma 1, lettera a) del bando di gara stabilisce che:

“Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è dimostrato dal concorrente:

- a) A pena di esclusione dalla gara, con la presentazione, in originale o copia autentica o copia conforme, di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nelle dichiarazioni bancarie deve essere fatto riferimento alla qualità dei rapporti in atto tra gli istituti bancari e il concorrente con riferimento alla correttezza e alla puntualità del concorrente nell'adempimento degli impegni assunti con gli istituti bancari, assenza di passività con gli stessi istituti bancari o con altri soggetti sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in possesso degli istituti bancari”.

Nel suddetto comma 1, lettera a), articolo 26 del bando di gara, il contenuto delle dichiarazioni bancarie in ordine alla qualità dei rapporti in atto tra gli istituti bancari e il concorrente con riferimento alla correttezza e alla puntualità del concorrente nell'adempimento degli impegni assunti con gli istituti bancari, assenza di passività con gli stessi istituti bancari o con altri soggetti, è subordinato alla condizione “sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in possesso degli istituti bancari”.

Quindi se, come è stato rilevato nel quesito, tale “tipologia di referenze bancarie richiesta è stata ritenuta da diversi istituti bancari con i quali la scrivente intrattiene regolari rapporti, troppo specifica e non in linea con i testi generici rilasciati dagli stessi”, si ritiene che il concorrente possa produrre le idonee dichiarazioni bancarie richieste dal bando di gara, secondo i testi ordinariamente utilizzati dagli istituti bancari con i quali egli intrattiene rapporti finanziari fermo restando che nelle dichiarazioni rilasciate dagli istituti bancari venga attestato che le ulteriori informazioni richieste dal bando di gara, riferite a particolari situazioni del concorrente, non sono desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in possesso degli stessi istituti bancari.

Quesito n. 2.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 17 relativo ai costi della manodopera nonché all’art. 21 relativo al Cambio di gestione si chiede di sapere l’indicazione del personale attualmente in servizio distinto per qualifica con indicazione per ciascuno del livello e del monte ore settimanale di assunzione.

Risposta n. 2.

L’articolo 17 del bando di gara disciplina il costo della manodopera. Il comma 1 stabilisce che “Ai fini del presente appalto il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e dalle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia”.

Tale disposizione ha una efficacia e una valenza normativa proprie, indipendenti dalle disposizioni contenute nel successivo articolo 21 del bando di gara. L’articolo richiamato intende dare attuazione al novellato comma 16 dell’articolo 23 del Codice dei contratti pubblici che detta disposizioni a carattere trasversale, applicabili anche ai servizi. A prescindere, quindi, dalle disposizioni contenute nell’articolo 21 del bando di gara, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera rispetto al personale che intende impiegare nella esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione, con il limite dell’osservanza di quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, del bando di gara, indipendentemente dalle disposizioni contenute nell’articolo 21 dello stesso bando di gara che disciplina il cosiddetto “Cambio di gestione”. Infatti, indipendentemente dalle disposizioni relative al “Cambio di gestione”, la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione, deve procedere a verificare il rispetto, da parte dell’offerente, di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice dei contratti pubblici.

Le clausole contenute nell'articolo 21 del bando di gara, non impongono, in termini rigidi, la conservazione del personale di cui al presente appalto. Esse sono, invece, formulate in termini di previsione della priorità del personale uscente nella riassunzione presso il nuovo gestore, in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio, in modo da armonizzare l'obbligo di assunzione con l'organizzazione d'impresa prescelta dal gestore subentrante.

In allegato al bando di gara viene riportato, a mero titolo conoscitivo, l'elenco del personale utilizzato dalla ditta uscente dalla gestione del servizio di mensa scolastica. Tale elenco non deve essere inteso, dall'operatore economico che intende partecipare alla gara, come obbligo imposto dalla stazione appaltante di assorbire totalmente tale personale. Invero, all'articolo 21, comma 2, lettere c) e d) del bando di gara viene stabilito che "L'organizzazione subentrante assumerà, nei modi e nelle condizioni previste dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della organizzazione cessante, il personale addetto all'appalto" e che "In caso di modifiche o mutamenti significativi nella organizzazione e nelle modalità di gestione del servizio derivante dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario che avessero ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, la organizzazione entrante fornirà le opportune informazioni alle Organizzazioni Sindacali territoriali. Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale in eccedenza della organizzazione uscente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti ferme restando le disposizioni vigenti in materia di passaggi di cantiere per il personale addetto ai centri di cottura."

In definitiva l'operatore economico che intende partecipare alla gara, deve formulare la propria offerta economica in base alla sua autonoma e indipendente decisione in ordine all'organizzazione del servizio (offerta tecnica) e al personale che, in base a tale organizzazione, intende impiegare nella esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione, con i limiti posti, in termini di costo del lavoro, dall'articolo 17 del bando di gara e dalle disposizioni vigenti in materia contenute nel Codice dei Contratti pubblici, a nulla rilevando il trattamento economico e le figure professionali del personale della ditta uscente. In caso di aggiudicazione dell'appalto viene attivata la procedura prevista dall'articolo 21, autonoma rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione, con i soggetti e secondo le modalità e i criteri ivi indicati, nel rispetto delle disposizioni previste dal CCNL di categoria in ordine ai passaggi di cantieri. Procedura autonoma nella quale l'Amministrazione aggiudicatrice espleta una funzione di controllo sulla correttezza e l'osservanza della medesima procedura.

Quesito n. 3

Si chiede se il requisito di cui all'articolo 33 – "Criterio di aggiudicazione. Valutazione dell'offerta tecnica" (bando di gara) tabella 2 – criterio 1 D2 "Presenza presso il centro di cottura... UNI CEI EN ISO 50001" in caso di RTI debba essere posseduto da entrambe le associate o solo in capo alla mandataria.

Risposta n. 3.

L'articolo 33 del bando di gara, rubricato "Criterio di aggiudicazione. Valutazione dell'offerta tecnica", stabilisce ai commi 1, 2 e 3 che: "1. L'aggiudicazione del contratto di appalto sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Codice, valutabile in base ai seguenti criteri che vengono indicati nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita dalla stazione appaltante: 1) offerta tecnica e 2) offerta economica; 2. Il punteggio massimo attribuibile alle offerte è pari a 100 punti di cui 90 punti saranno attribuiti dalla Commissione aggiudicatrice all'offerta tecnica e 10 punti all'offerta economica. 3. Nella tabella 2 vengono riportati i criteri di valutazione, i sub criteri di valutazione e i punteggi corrispondenti in base ai quali la Commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione dell'offerta tecnica del concorrente".

Il criterio di valutazione 1.D2 prevede la "Presenza, presso il centro di cottura, di sistemi per il contenimento dei consumi energetici con certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia". In caso affermativo, fermo restando l'obbligo per il concorrente di presentare le dichiarazioni sostitutive e/o la documentazione richiesta all'articolo 33, in corrispondenza del criterio di valutazione 1.D2, viene attribuito, dalla commissione aggiudicatrice, un punteggio pari a punti 2.

Poiché nella definizione del criterio 1.D2 ci si riferisce alla presenza, presso il centro di cottura, di sistemi per il contenimento dei consumi energetici si ritiene che la dichiarazione, in caso di RTI, debba essere resa, sotto la propria responsabilità, dal concorrente che, tra i soggetti che compongono il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, è il soggetto che metterà a disposizione, della stazione appaltante, in caso di aggiudicazione definitiva del contratto di appalto, il centro di cottura.

Costui, poi, dovrà essere lo stesso soggetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 41, comma 9, del bando di gara dovrà produrre, in caso di aggiudicazione provvisoria dell'appalto, le dichiarazioni e la documentazione ivi previste ai fini dell'aggiudicazione definitiva. In caso contrario si ritiene che non si possa procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto configurandosi, invece, motivo di esclusione del concorrente dalla gara.

Nota:

Come stabilito dall'articolo 2 del bando di gara, i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto e, pertanto, non hanno capacità innovativa delle regole che disciplinano la procedura d'appalto contenute negli atti di gara della stazione appaltante e nei loro eventuali allegati. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet del committente www.comune.pomiglianodarco.gov.it.